

LA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE

Art. 7

La misura di sicurezza sostituisce le pene. La pena applicata secondo le norme vigenti a chi commette un reato, cessa di esistere con l'attuale normativa e viene sostituita dalla misura di sicurezza. Viene quindi abolita la distinzione tra delitti e contravvenzioni

Le violazioni alla legge penale sono costituite dai reati, che sono sanzionati con le misure di sicurezza.

Gli elementi caratterizzanti la nuova misura di sicurezza sono:

- a) - Il tipo;
- b) - la durata;
- c) - la particolarità di esecuzione;
- d) - il controllo della struttura sociale;
- e) - la gradualità;
- f) - le condizioni per l'applicazione delle misure di sicurezza (aggravamento delle misure se non vi è il ravvedimento).

Conseguentemente le violazioni al codice penale e alle leggi speciali che trattano delle violazioni a norme giuridiche, assumono la caratteristica di illeciti penali ed amministrativi, venendosi ad esaurire la distinzione in ambito penale, tra delitti e contravvenzioni.

Art. 8

Il tipo della misura di sicurezza. Con il termine misure di sicurezza si intendono tutte quelle misure che vengono applicate ed inflitte a chi ha commesso il reato; al fine di far insorgere in lui il ravvedimento, che gli impegna per il futuro di commettere analoghe o diverse violazioni delle legge penale.

I tipi di misure di sicurezza sono i seguenti:

- 1) - La detenzione in carcere da scontare assieme all'affidamento al servizio sociale e al lavoro sociale.
- 2) - L'ergastolo da scontare assieme all'affidamento al servizio sociale e al lavoro sociale.
- 3) - La semidetenzione da scontare assieme all'affidamento al servizio sociale e al lavoro sociale.
- 3bis) - Gli arresti domiciliari e il lavoro sociale.
- 4) - Il lavoro sociale e la colonia agricola e la casa di lavoro.

- 5) - Il lavoro sociale e il manicomio giudiziario e il riformatorio giudiziario.
- 5bis) - Il lavoro sociale e la casa di cura e di custodia.
- 6) - La sanzione pecuniaria da collegare con il divieto di soggiorno e la libertà vigilata.
- 6bis) - La sanzione pecuniaria congiunta con la misura di sicurezza detentiva.
- 7) - La sanzione pecuniaria semplice o da collegare con l'espulsione dello straniero e con il divieto di frequentare locali malfamati od equivoci, per la pratica del gioco d'azzardo ~~di~~ che comporti impiego cospicuo di fondi economici o per lo svolgimento di attività comunque illecite.
- 8) - Il lavoro sociale.
- 9) - L'affidamento al servizio sociale.
- 10) - La libertà vigilata.
- 11) - L'obbligo o il divieto di soggiorno con il divieto di frequentare locali malfamati.
- 12) - La confisca e la cauzione di buona condotta come misure di sicurezza patrimoniali.
- 13) - Le misure di prevenzione nei confronti di coloro che sono dediti ad attività illecite.

Le misure di prevenzione di cui alla legge del 1990, sono le prime misure di sicurezza che vengono inflitte, allo scopo di costituire il primo gradino della deterrenza per le attività criminose commesse da chi è sospettato di essere dedito ad attività illecite.

Esse sono previste negli articoli seguenti.

La detenzione in carcere ^{Art. 9}

La detenzione in carcere viene inflitta per violazioni che comportano una misura di sicurezza detentiva superiore o uguale a 2 anni.

La detenzione in carcere si estende da 2 anni a 24 anni. Essa deve essere scontata per i primi mesi ed anni, corrispondenti alla misura di sicurezza inflitta (Esempio: 6 anni di misura di sicurezza = 6 mesi; 5 anni = 5 mesi; 10 anni = 10 mesi; 15 anni = 1 anno e 3 mesi), all'interno degli istituti di custodia; mentre per 6 mesi costanti ad ogni interruzione della carcerazione, l'espiazione della misura di sicurezza è compiuta presso un centro sociale e abbinato al lavoro sociale, da prestare per un numero massimo di 6 ore al giorno, secondo l'entità della misura di sicurezza e per il numero di anni stabilito dalle leggi penali.

Il lavoro sociale da scontare durante l'espiazione della misura di sicurezza è doppio nella durata giornaliera, rispetto a quello svolto al termine della misura di sicurezza.

(Es.: 2 ore al giorno di lavoro sociale, dopo tre anni di misura di sicurezza detentiva divengono 4 ore al giorno durante l'espiazione della misura di sicurezza. Le 2 ore al giorno verranno espiaate per il numero di anni previsti dalla norma penale, con riferimento ad un certo reato di rilevata gravità.

Art. 10

Ergastolo. La misura di sicurezza dell'ergastolo prevede la detenzione in carcere per 26 anni, ^{intervallata} ~~integrata~~ da periodi di 6 mesi di affidamento ad un centro sociale con l'espletamento obbligatorio di lavoro sociale.

Nel caso in cui non si voglia prestare la voro sociale, il reo viene internato nuovamente nella casa circondariale per altri 6 mesi, e così finché il soggetto non decide di prestare attività lavorativa di carattere sociale.

Lo stesso vale per la detenzione in carcere superiore ai 2 anni. Nel caso dell'ergastolo, si applicano le disposizioni sul periodo di lavoro sociale dopo i primi 4 anni di misura di sicurezza detentiva in carcere.

Viene previsto un periodo di detenzione in carcere anche per le altre misure di sicurezza detentive, proporzionalmente al parametro dei 26 anni fissato per l'ergastolo.

Per i primi 4 anni la misura di sicurezza detentiva, si sconta con la permanenza in carcere o nelle colonie agricole o case di lavoro, da cui è vietato uscire.

Art. 11

La semidetenzione. La semidetenzione viene applicata a coloro che non debbono scontare misure detentive in carcere superiori a due anni.

Essa si estende da 1 mese a 2 anni. L'espiazione della misura di sicurezza in carcere è effettuata in luoghi distinti da quelli ove vengono scontate misure di sicurezza superiori ai due anni.

Consiste nel trascorrere almeno 10 ore al giorno in carcere e passare il resto della giornata con attività lavorative di carattere sociale o di studio, qualora il condannato ne faccia richiesta e ciò serva per una attività lavorativa futura.

In quest'ultimo caso le attività di studio devono essere integrate con almeno 3 ore al giorno da destinare ad attività sociali.

Art. 11 bis

Casi nei quali si applica la semidetenzione. I casi nei quali si applica la semidetenzione sono quelli in cui il giudice ritiene di dover infliggere una misura di sicurezza detentiva non superiore a due anni di reclusione in carcere.

La semidetenzione si estende da 1 a 2 anni. Non vi può essere detenzione inferiore a 1 anno di misura di sicurezza detentiva.

Nelle ipotesi in cui il giudice ritenga di dover infliggere una misura di sicurezza detentiva minore di un anno, il giudizio è quello argitrale e si applicano le misure di sicurezza non detentive che sono previste dalla presente legge.

Per tutti i reati previsti dal libro III del codice penale che non siano stati depenalizzati, si applica la semidetenzione nel caso in cui il giudice ritenga di non dover infliggere la misura di sicurezza detentiva superiore a 2 anni.

Art. 12

Il lavoro sociale e la colonia agricola. I delinquenti abituali, professionali e per tendenza dopo aver scontato la misura di sicurezza in carcere, vengono assegnati ad una colonia agricola, per un periodo di tempo pari a 6 mesi, ripetibile fino all'esaurimento della misura di sicurezza. Nello stesso periodo di tempo di 6 mesi, gli altri condannati sono assegnati al servizio sociale per l'effettuazione del lavoro sociale.

Terminata l'espiazione della misura di sicurezza detentiva, secondo la gravità del reato commesso, il reo viene ammesso al lavoro sociale in completa libertà per un numero di ore massimo pari a 6 ore al giorno, da svolgere in libertà in uno dei centri indicati negli articoli seguenti.

Se il reo non vuole svolgere lavoro sociale durante l'espiazione della misura di sicurezza detentiva o dopo il suo termine, il lavoro medesimo viene trasformato in detenzione in carcere.

Tre mesi di tempo del lavoro in colonia agricola, possono essere destinati per coloro che assumano un comportamento corretto e tale da far supporre il ravvedimento e il pentimento per i reati commessi, al lavoro sociale in strutture esterne alle colonie agricole, controllate dal servizio sociale.

Ove il comportamento asociale sia manifestato nei tre mesi di assegnazione al servizio sociale, il condannato viene internato in carcere per un periodo doppio rispetto a quello che doveva essere trascorso all'esterno del carcere e della colonia agricola.

La durata minima della permanenza in colonia agricola o in casa di lavoro, è quella indicata nell'articolo 217.

Art. 13

Il lavoro sociale e la casa di lavoro. Le disposizioni di cui all'articolo precedente valgono per il lavoro compiuto nelle case di lavoro da parte di delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Art. 14

Il lavoro sociale e il manicomio giudiziario e il riformatorio giudiziario. Per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 222 del C.P. vigente, il lavoro sociale è compiuto con le stesse modalità indicate nell'articolo 12.

Lo stesso dicasi per coloro che si trovano nelle condizioni dell'articolo 223 del C.P.

Il lavoro sociale compiuto durante l'esecuzione delle misure di sicurezza o dopo il suo termine, viene previsto solo nel caso in cui il soggetto non sia pericoloso per l'incolumità dei cittadini, che si trovano nei centri sociali ove viene impiegato al fine della sua riabilitazione alla vita comunitaria.

Il lavoro sociale da svolgere dopo l'espiazione della misura di sicurezza ha la durata minima prevista dalle norme vigenti ed è commisurato alle misure di sicurezza corrispondenti.

Ciò significa che la misura di sicurezza detentiva durante l'espiazione della stessa, viene alternata con la colonia agricola, con la casa di lavoro, manicomio giudiziario e riformatorio giudiziario.

Dopo il suo termine, ~~essa~~ viene alternata la presenza nella stessa colonia agricola, casa di lavoro, manicomio giudiziario e riformatorio giudiziario, con il lavoro sociale svolto all'esterno nelle strutture sociali esistenti.

La sanzione pecuniaria viene pagata o con proprie disponibilità economiche o con il valore dell'attività lavorativa prestata nei centri sociali.

In questi vi è una adeguata organizzazione che valuta l'efficienza del lavoro sociale prestato dal condannato.

Il pagamento della sanzione pecuniaria con proprie disponibilità, non riduce per più della metà il tempo da destinare al lavoro sociale.

Se vi è scarso rendimento nello espletamento del lavoro sociale, il condannato deve ripetere il periodo destinato al lavoro sociale e ritardare quindi la completa liberazione dalle misure di sicurezza detentive.

Art. 15

Il lavoro sociale e la casa di cura e di custodia. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 219 del C.P., vengono

Art. 14 bis

Durata del lavoro sociale. Il lavoro sociale ha durata pari alla misura di sicurezza detentiva con un minimo di anni xxx 2.

Tale durata minima viene applicata anche in tutti quei casi in cui non sia prevista una misura di sicurezza detentiva e il reato sia stato depenalizzato e ridotto a illecito amministrativo.

In quest'ultimo caso la prescrizione del lavoro sociale è indicata nel relativo articolo del codice penale, che sia stato depenalizzato.

ammessi al lavoro sociale nelle strutture esterne al carcere solo nel caso in cui non costituiscano pericolo per l'incolumità di coloro che si trovano nei centri sociali.

La durata minima è quella prevista nello stesso articolo 219, quella massima è stabilita nell'articolo che si riferisce allo specifico reato commesso.

Art. 16

Sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è inflitta da sola o congiunta con la misura di sicurezza detentiva.

E' commisurata alla reclusione o all'arresto previsti dal precedente codice penale.

Per pene fino a 3 mesi, viene inflitta la sanzione pecuniaria di 2 milioni; fino a 6 mesi da 6 a 10 milioni; fino ad 1 anno la sanzione pecuniaria di 12 milioni; e per ogni anno di arresto o di reclusione in più previsti dal precedente codice penale, si aggiungono 12 milioni, fino ad un massimo di 1,2 miliardi per i reati che prevedono l'ergastolo, salvo le variazioni indicate nella riforma dell'attuale codice penale.

La sanzione pecuniaria viene pagata o con proprie disponibilità economiche o con il valore del lavoro sociale, prestato nei centri sociali dello Stato, delle regioni o delle province.

E' prevista anche una rateizzazione variabile secondo la entità della somma da pagare.

Tuttavia il pagamento della sanzione pecuniaria con proprie disponibilità, non riduce più dell'ammontare il periodo di lavoro sociale che è previsto in relazione ad una certa violazione della legge penale.

Art. 17

Il collegamento della sanzione pecuniaria con il divieto di soggiorno e con la libertà vigilata. Ogni qual volta il giudice infligge la sanzione pecuniaria, è applicata automaticamente la misura di sicurezza della libertà vigilata, di durata minima pari ad un anno e massima secondo le valutazioni del giudice e della struttura sociale che lo affianca.

La sanzione pecuniaria comporta anche la previsione del divieto di soggiorno in quei Comuni ove il soggetto ha manifestato la sua attività delinquenziale.

Art. 18

La sanzione pecuniaria congiunta con la misura di sicurezza detentiva
La sanzione pecuniaria viene prevista anche in via congiunta con la misura di sicurezza detentiva, nel caso ~~invece~~ di più di una o più di due violazioni al codice penale, per i reati che sono previsti

nello stesso.

Può essere comminata anche congiuntamente alla inflizione di una misura di sicurezza detentiva. In questo caso il suo pagamento inizia con il termine dell'espiazione della misura di sicurezza detentiva.

Il valore del lavoro sociale prestato nel periodo della detenzione alternata al lavoro sociale, è considerato prestato a titolo di solidarietà nei confronti della società turbata dalle azioni antisociali del soggetto.

Il periodo nel quale la sanzione pecuniaria deve essere pagata, corrisponde al numero di anni di misura di sicurezza detentiva inflitta.

Art. 19

La sanzione pecuniaria e il divieto di frequentare luoghi malfamati e l'espulsione dello straniero dallo Stato. La sanzione pecuniaria semplice va collegata per il periodo di rateizzazione, con il divieto di frequentare locali malfamati e con l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Ciò accade quando non è congiunta con la misura di sicurezza detentiva.

Art. 18 bis

La determinazione delle modalità di esecuzione della sanzione pecuniaria. Le modalità di esecuzione della sanzione pecuniaria da sola o congiunta con la misura di sicurezza detentiva, sono ~~diverse~~ decise attraverso l'accordo tra giudice e assistente o assistenti sociali.

In particolare il giudice stabilisce la durata e l'entità della misura di sicurezza; mentre l'assistente sociale le modalità concrete di esecuzione, di pagamento con il lavoro sociale alternativo alla misura di sicurezza detentiva.

Art. 20

Il lavoro sociale. Il lavoro sociale viene prestato dal condannato come condizione alternativa alla misura di sicurezza detentiva.

La sua esecuzione è controllata dalla struttura sociale, per valutare il concreto ravvedimento del reo.

Prima del termine della misura di sicurezza, il suo valore è devoluto a titolo di solidarietà allo Stato, alla regione e alla provincia, nelle sue strutture assistenziali per i giovani e gli anziani.